



## COMUNE DI SCHEGGINO

**Registro Generale n. 10**

### ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 10 DEL 14-02-2021**

**Oggetto: DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA RIAPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.**

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di febbraio, il Sindaco,

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" , secondo il quale "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTI altresì:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,

successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n. 27;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n. 74 e ulteriormente modificato dal D.L. n. n. 83/2020;

- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n. 77;

- i decreti del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto e i relativi allegati; - le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;

- il decreto legge 07 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse alla proroga dello stato di emergenza epidemiologico da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/793 del 03 giugno 2020" con cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

- il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati;

- il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 contenente "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS - COV - 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia in data 21.08.2020;

- i successivi provvedimenti emanati in materia di prevenzione del contagio e contrasto alla diffusione del Covid 19.

#### RICHIAMATE:

- la propria precedente ordinanza n. 4, del 30.01.2021, con al quale, a seguito di comunicazione proveniente dalla USL Umbria 2 di un caso di

positività al Covid 19 all'interno della Scuola dell'Infanzia di Scheggino, si è disposta la chiusura precauzionale e temporanea del plesso scolastico per le necessarie operazioni di sanificazione fino al 05.02.2021;

- la propria successiva ordinanza n. 9, del 04.02.2021, di prorogare della chiusura della Scuola dell'Infanzia di Scheggino, fino alla data del 12.02.2021.

DATO ATTO VISTA dell'Ordinanza n. 14 adottata dalla Presidente della Giunta regionale dell'Umbria nella data del 06 febbraio 2021, con la quale si è disposto che a decorrere dal 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia, nonché nei comuni della Provincia di Terni indicati nell'allegato n. 1, le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza e per il medesimo periodo sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia - fino a 36 mesi di età - pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, nonché i servizi educativi della scuole dell'infanzia, statali e paritarie, di cui all'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

PRESO ATTO del decreto cautelare n. 29, del 13 febbraio 2021, del Presidente del Tar Umbria, che in accoglimento di un'istanza di sospensione monocratica, ha sospeso l'ordinanza regionale nei confronti della ricorrente, nella parte relativa alla sospensione dei servizi socio-educativi per l'infanzia.

VISTA la nota in data 13/02/2021 inviata dal Direttore Dott. Luigi Rossetti dalla Direzione regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale, avente ad oggetto: Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 6 febbraio 2021 n. 14. Decreto del TAR Umbria del 13 febbraio 2021. con la quale, *"Con riferimento all'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale del 6 febbraio 2021 n. 14 si comunica che con decreto del 13 febbraio 2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria ha sospeso la parte in cui ha disposto la sospensione dei servizi socio educativi per l'infanzia. Si richiama ad ogni buon conto il punto 1 del decreto laddove si rileva che "nella parte in cui reca la sospensione di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie ... (omissis)" Nello stesso provvedimento il TAR respinge l'impugnativa dei ricorrenti relativamente alla parte dell'ordinanza con cui vengono sospese le attività delle scuole primarie e secondarie."*

ACCERTATO che, ad oggi, la Regione dell'Umbria non ha modificato o revocato l'ordinanza nr. 14/2021 e che pertanto il Comune di Scheggino rimane in zona "rossa ";

**ORDINANZA DEL SINDACO n.10 del 14-02-2021 COMUNE DI SCHEGGINO**

#### DATO ATTO

- che all'interno della Scuola dell'Infanzia di Scheggino si è sviluppato un focolaio di Covid - 19, atteso che a seguito degli accertamenti eseguiti, è emerso che su n. 15 bambini iscritti, sono risultati positivi al virus n. 7 soggetti tra i bambini e il personale addetto alla scuola;
- che il contagio si è esteso a tutte le famiglie dei bambini risultati positivi;
- che gli accertamenti sanitari dei bambini e del personale scolastico non sono ancora terminati, essendo previsti ulteriori tamponi molecolari per il giorno 15.02.2021.

#### CONSIDERATO

- che, in base ai dati noti a questo Ente sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Usl Umbria 2, nel Comune di Scheggino il numero dei soggetti attualmente positivi è pari al + 4,12%, con una significativa presenza di soggetti ricompresi nella fascia di età 0 - 6 anni ( 26,31%);
- che analogo trend di crescita dei contagi si è evidenziato nei comuni limitrofi da cui provengono gli altri bambini iscritti alla scuola dell'infanzia;
- che da informazioni divulgate dall'ISS è emersa la presenza in Umbria di una variante del Covid 19 particolarmente contagiosa nei confronti della fascia più giovane della popolazione.

PRESO atto che la situazione dell'Ospedale di Spoleto, ospedale di riferimento per il territorio, appare particolarmente critica, sia per il numero complessivo dei ricoveri, sia per il numero di pazienti in terapia intensiva.

RITENUTO di doversi conformare alla decisione del TAR Umbria, salvo diversa disposizione della Usl Umbria 2, relativamente all'andamento dei contagi, su base locale e territoriale.

EVIDENZIATA la necessità di procedere ad attività di sanificazione dei locali del plesso scolastico e di riorganizzazione del personale e dei servizi mensa e di trasporto, per consentire la regolare ripresa delle attività scolastiche della Scuola dell'Infanzia di Scheggino.

EVIDENZIATO come le disposizioni adottate con il presente provvedimento sono coerenti con i provvedimenti assunti sia a livello nazionale che regionale e che sono proporzionalmente finalizzate, in base a principio di massima precauzione, al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso che nel territorio regionale sta assumendo tratti di particolare preoccupazione e criticità;

**ORDINANZA DEL SINDACO n.10 del 14-02-2021 COMUNE DI SCHEGGINO**

RITENUTO pertanto che:

- sussistano i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli concreti per l'incolumità pubblica;
- in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali l'interesse alla salute della popolazione scolastica, che in ragione della situazione di emergenza devono essere adeguatamente salvaguardati;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco;

#### ORDINA

1. Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto.
2. Di procedere alle operazioni di sanificazione del plesso scolastico della Scuola dell'Infanzia di Scheggino e alla riorganizzazione dei servizi mensa e di trasporto, in attesa del completamento degli accertamenti sanitari in corso sulla popolazione scolastica e sul personale addetto, per consentire la regolare ripresa delle attività scolastiche.
3. La riapertura dei servizi socio educativi per la prima infanzia della Scuola di Scheggino, a partire da mercoledì 17 febbraio 2021, fatte salve ulteriori comunicazioni da parte della Usl Umbria2 relativamente all'andamento dei contagi.

#### DISPONE

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua adozione e fino alla data del 17.02.2021, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere.

#### DEMANDA

Al Comandante della Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti.

#### AVVERTE

Che la mancata esecuzione da parte dei soggetti intimati comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 c.p., l'esecuzione d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti;

INFORMA

- Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è Fabio Dottori;
- Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA, inoltre

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Perugia entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Umbria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata, anche a mezzo PEC:

1. Alla Prefettura U.T.G. di Perugia;
2. Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cerreto di Spoleto - Sellano;
3. Alla Regione Umbria, Assessorato alla Sanità e Assessorato all'Istruzione;
4. All'USL Umbria n. 2- Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
5. Al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Anatolia di Narco;
6. Al Comando di Polizia Locale del Scheggino;
7. Ai Sindaci del Comune di Vallo di Nera e Sant'Anatolia di Narco.

=====

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**

ORDINANZA DEL SINDACO n.10 del 14-02-2021 COMUNE DI SCHEGGINO

F.to FABIO DOTTORI